

Deliberazione della Giunta Regionale 23 luglio 2013, n. 37-6159

**Art. 92, c. 5, D.Lgs. 163/2006. Incentivo progettazione - direttive.**

A relazione dell'Assessore Vignale:

Premesso che:

- l'art. 92 c. 5 del D.lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture) prevede che, con modalità e criteri stabiliti in contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'Amministrazione, una quota non superiore al 2% dei lavori a base d'asta venga destinata alla ripartizione degli incentivi derivanti dalle attività di progettazione interna all'Amministrazione Regionale rivolti al personale con funzioni di responsabile del procedimento, progettista, incaricato del piano di sicurezza, direttore dei lavori, collaudatore, nonché ai loro collaboratori, graduando i compensi in base alle responsabilità professionali connesse alle prestazioni da svolgere;
- ai sensi dell'art. 8 del regolamento per la ripartizione degli incentivi adottato con D.G.R. n. 11-3432 del 9 luglio 2001, l'individuazione del personale incaricato nelle diverse fasi dell'opera è effettuata di norma dal direttore regionale della direzione interessata e i compensi sono graduati sulla base delle responsabilità professionali connesse alla complessità dell'opera ed alle prestazioni da svolgere;
- con D.G.R. n. 50-8295 del 27 gennaio 2003 è stata deliberata la ratifica del protocollo d'intesa, che, tra gli altri argomenti, ha normato la correlazione tra gli incentivi per la progettazione interna e la retribuzione di risultato dei dirigenti. Successivamente l'art. 19 del D.Lgs. 150/2009 ha modificato il quadro di riferimento per le retribuzioni di risultato determinando la necessità di rivedere il citato protocollo d'intesa;
- la L. 201/2008 ha integrato il comma 5 sopra citato, prevedendo una limitazione agli incentivi di progettazione ed ha stabilito che la somma corrisposta al singolo dipendente a questo titolo non può superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo.

Considerato che il regolamento regionale vigente sulla ripartizione degli incentivi di progettazione, di cui alla D.G.R. sopra indicata, non prevede alcuna limitazione di importo e non fa distinzione in merito all'individuazione del personale tra appartenente e non appartenente alla direzione interessata;

considerato, altresì, che la volontà dell'Amministrazione è di incentivare l'internalizzazione delle professionalità tecniche tra i dipendenti della Regione Piemonte, sia in ossequio ai dettami della normativa vigente, sia per un maggior risparmio;

considerata, inoltre, la necessità di reperire per le attività di progettazione anche dipendenti regionali di altre direzioni, purché in possesso di idonea professionalità tecnica, nel caso in cui i carichi di lavoro del personale assegnato alla direzione interessata non ne permettano l'affidamento;

ritenuto opportuno, nelle more della predisposizione di un nuovo regolamento, tenere conto dell'integrazione della norma nazionale e delle precisazioni necessarie per emettere l'attuazione delle attività di cui trattasi all'interno dell'Amministrazione, prendendo atto delle limitazioni di importo degli incentivi di progettazione nella misura stabilita dall'art. 92 c. 5 del D.lgs. 163/2006,

come integrato dalla L. 201/2008, per tutti i dipendenti regionali e stabilendo che l'individuazione del personale da inserire nel gruppo di progettazione venga effettuata dal direttore regionale della direzione interessata tra i dipendenti della direzione stessa e, nel caso in cui, per carichi di lavoro già assegnati, non si possa far fronte con questi, tra i dipendenti in possesso dei requisiti professionali tecnici appartenenti ad altre direzioni a seguito di intese tra i direttori di riferimento;

informate le Organizzazioni sindacali;

visto il D.lgs. 163/2006 e s.m.i.;

vista la L. 201/2008;

vista la D.G.R. 11-3432 del 9.7.2001;

visti gli artt. 16, 17 e 18 della L.R. n. 23/2008 e s.m.i.;

la Giunta Regionale, con voto unanime, espresso nelle forme di legge,

*delibera*

nelle more della predisposizione di un nuovo regolamento sulla ripartizione degli incentivi di progettazione e per le motivazioni riportate nelle premesse:

- di prendere atto, ai sensi dell'art. 92 c. 5 del D.lgs. 93/2006, come integrato dalla L. 201/2008, che la somma corrisposta al singolo dipendente, compresi dirigenti e direttori, a questo titolo non può superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo;
- di stabilire che l'individuazione del personale da inserire nel gruppo di progettazione, ovvero del personale con funzioni di responsabile del procedimento, progettista, incaricato del piano di sicurezza, direttore dei lavori, collaudatore, nonché dei loro collaboratori, venga effettuata dal direttore regionale della direzione interessata tra i dipendenti della direzione stessa e, nel caso in cui, per carichi di lavoro già assegnati, non si possa far fronte con questi, tra i dipendenti in possesso dei requisiti professionali tecnici appartenenti ad altre direzioni a seguito di intese tra i direttori di riferimento, tenendo presente la priorità relativa all'internalizzazione di cui in premessa.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L. R. n. 22/2010.

(omissis)